

AUDIZIONE

Osservazioni e proposte sul

Disegno di Legge 1372

recante

“Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”

SENATO

7^a e 8^a COMMISSIONI RIUNITE

(Cultura, istruzione, e Ambiente, lavori pubblici)

Osservazioni ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento

Roma, 14/04/2025

Sommario

1.	Presentazione ANEV	3
2.	Contesto	4
3.1	Osservazioni e proposte	5
3.2	Il contesto normativo e la necessità di una revisione equilibrata.....	6
3.3	Proposta di integrazione normativa	7
4.	Conclusioni	8

1. Presentazione ANEV

ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta uno dei principali riferimenti del settore eolico e si configura come un'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349. Costituita nel luglio 2002, riunisce oltre 120 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad aderire a UNI–CEI–AIEE. Concorrere alla promozione e all'utilizzazione della fonte eolica, preservando l'equilibrio fra il contesto ambientale e gli insediamenti, è uno degli scopi dell'Associazione, compresi quelli di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, e di curare la diffusione di una corretta informazione centrata su dati reali.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio ha spinto l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste, che ha portato negli anni alla sottoscrizione di vari Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE, finalizzati a diffondere l'eolico nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato sia nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione della normativa e della regolazione di settore, sia con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

2. Contesto

Il perdurare del conflitto fra la Russia e l'Ucraina e della situazione mediorientale con le tensioni fra Israele e Hamas non lasciano intravedere spiragli di risoluzione delle ostilità. In questo contesto rimane alta l'attenzione inerente ai temi della sicurezza energetica e a quelli della transizione ecologica. Le crisi internazionali hanno avuto ripercussioni significative sui costi dell'energia e sulle materie prime, nonché sulle commodity energetiche.

Considerata la variabilità dei prezzi e l'incertezza che ancora emerge dal quadro internazionale, è necessario compiere un'accelerazione verso la transizione energetica, puntando con decisione sull'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili che, allo stato attuale rappresentano la scelta più conveniente sia in relazione ai costi per le Comunità, sia in relazione ai benefici ambientali che comportano, compresi quelli afferenti alle emissioni climalteranti evitate.

La transizione energetica è dunque la soluzione più efficace per ridurre sensibilmente la dipendenza da approvvigionamento di fonti fossili da Paesi terzi e al contempo per dare una risposta concreta alla grave emergenza climatica che stiamo vivendo.

Ad oggi, secondo gli ultimi dati disponibili, la componente elettrica pesa per poco meno di un quarto dei consumi energetici finali a livello nazionale (23%), mentre petrolio e gas naturale contano per circa un terzo dei consumi ciascuno. Si stima che il maggiore potenziale di elettrificazione sia riconducibile alle attività del settore dei trasporti e quello residenziale, con un possibile incremento di elettrificazione rispettivamente dal 3% al 41% e dal 15% fino al 53% nel periodo dal 2015 al 2050. Ulteriori incrementi sono comunque possibili anche sul fronte industriale (attualmente al 39%), fino al raggiungimento stimato di circa il 42% nel 2050.

Considerati gli scenari disponibili, è plausibile che nei prossimi anni, in Italia, aumenteranno i consumi di elettricità dovuti a una crescente domanda di elettrificazione nei vari settori economici (residenziale, terziario, industriale, trasporti). Elettrificazione dovuta anche all'evoluzione tecnologica e a un maggiore impiego di soluzioni efficienti nell'ambito edilizio come, per esempio, l'uso delle pompe di calore. La penetrazione crescente delle auto elettriche sarà un altro elemento che spingerà a favore dell'elettrificazione. Da un'analisi di settore, si stima che la domanda di energia elettrica arriverà a 360 TWh nel 2030, al netto della quota crescente di efficienza nei consumi finali.

All'interno di questo auspicato e ormai imprescindibile processo di elettrificazione dei consumi e di aumento della potenza da fonte rinnovabile (FER), estremamente rilevante può essere il contributo della fonte eolica, forte di una tecnologia matura e di un'industria nazionale che ha già dimostrato in passato di

poter raggiungere capacità importanti di installazione tali da poter contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

L'eolico in Italia ha raggiunto, nel 2024, una capacità installata di quasi 13 GW, assicurando una produzione di energia elettrica rinnovabile pari a poco più di 23 TWh, a cui corrispondono emissioni evitate di CO₂ pari a oltre 17 milioni di tonnellate, un risparmio di petrolio superiore a 34 milioni di barili. Il PNIEC individua e traccia una importante traiettoria di crescita per il settore al 2030. Una traiettoria che stima per l'eolico il raggiungimento di 28,1 GW (due volte e mezzo la potenza del 2021) e una produzione normalizzata di 64 TWh, con un significativo abbattimento delle emissioni di CO₂ e un consistente risparmio di barili di petrolio oltre a prospettive occupazionali di crescita (superiore a 67.000 unità distribuite sul territorio).

3.1 Osservazioni e proposte

Il disegno di legge in esame rappresenta un significativo passo avanti verso una maggiore efficienza amministrativa e una gestione più razionale delle autorizzazioni. L'introduzione di norme volte a conferire ai comuni una più ampia autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto, unitamente alla definizione di tempi certi per l'espressione dei pareri delle soprintendenze, costituisce un'importante misura di semplificazione. Tale riforma non solo riduce i tempi procedurali e limita la dispersione di risorse, ma garantisce anche un equilibrio più armonioso tra la tutela del patrimonio e le esigenze di sviluppo del territorio, assicurando così una *governance* più efficace e moderna.

Pertanto, quanto sopra riportato rappresenta un passo fondamentale per favorire lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili, spesso ostacolato da iter burocratici complessi e dilatati nel tempo. È essenziale sottolineare che tali impianti non costituiscono un elemento di degrado per il paesaggio, bensì possono armonizzarsi con esso, contribuendo alla valorizzazione del territorio e al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Difatti, le moderne tecnologie e le soluzioni progettuali più avanzate consentono di ridurre al minimo l'impatto visivo e ambientale delle infrastrutture rinnovabili, garantendo un'integrazione equilibrata con il contesto paesaggistico. Inoltre, un'attenta pianificazione territoriale e l'adozione di criteri localizzativi appropriati permettono di coniugare la tutela del patrimonio culturale e naturale con lo sviluppo delle energie pulite.

E' opportuno evidenziare come l'eolico nel tempo abbia dimostrato di sapere affrontare le sfide della transizione energetica e dell'evoluzione tecnologica assicurando una performance in termini di produzione di energia "pulita", di gestione operativa e di logistica nelle fasi di realizzazione degli impianti che hanno confermato le potenzialità e la maturità tecnologica (sia in ambito on-shore che off-shore) in

grado di contribuire in maniera importante al superamento della crisi energetica attraverso il raggiungimento degli obiettivi di elettrificazione dei consumi e di decarbonizzazione.

In questa prospettiva e nel conseguimento dei *targets* nazionali, una razionalizzazione del sistema autorizzativo non solo agevola la transizione energetica, ma promuove anche una gestione più consapevole e armoniosa del territorio, dimostrando che progresso e salvaguardia del paesaggio non sono antitetici, ma possono evolvere in perfetta sintonia.

Pertanto, nell'esprimere un generale apprezzamento per le finalità contenute all'interno dell'articolo 1 del Disegno di Legge n. 1372, oggetto di esame, si vuole sottolineare l'importanza di includere nel processo di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio il riconoscimento del principio di *Overriding Public Interest (OPI)*, quale criterio fondamentale per bilanciare la tutela paesaggistica con la necessità di accelerare la transizione energetica e lo sviluppo delle infrastrutture rinnovabili.

In aggiunta, si propone che per tutti i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile e degli impianti di stoccaggio, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti ubicati nelle cosiddette zone di accelerazione non sia necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica.

3.2 Il contesto normativo e la necessità di una revisione equilibrata

Il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) pone la tutela paesaggistica come un principio fondamentale e inderogabile. Tuttavia, alla luce delle emergenze ambientali ed energetiche attuali, si rende necessario un approccio normativo più flessibile, che consenta di conciliare la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico con l'urgenza di decarbonizzazione e di sicurezza energetica del Paese.

A livello europeo, il principio di OPI è già riconosciuto nelle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), nonché nel Regolamento sulle infrastrutture energetiche di interesse comune (UE 2022/869), come criterio per consentire deroghe in presenza di progetti di rilevanza strategica.

Sempre di derivazione europea, lo strumento delle zone di accelerazione, introdotto dalla Direttiva UE 2023/2413, che modifica la Direttiva UE 2018/2001, mira a rendere estremamente semplificato il processo di valutazione dei progetti da parte delle autorità competenti, offrendo una corsia preferenziale ai progetti localizzati in aree sottoposte a valutazione ambientale strategica, in modo che non sia necessario applicare le procedure di valutazione ambientale. Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la

disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, recepisce il quadro normativo comunitario relativo alle aree di accelerazione, nelle quali tutti i regimi amministrativi per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabili dovrebbero adottare uniformemente le stesse disposizioni circa l'autorizzazione paesaggistica.

L'introduzione delle proposte di cui sopra nella revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica garantirebbe:

- Una maggiore certezza giuridica per gli investitori nel settore eolico e delle rinnovabili;
- Un bilanciamento più efficace tra la tutela paesaggistica e la necessità di realizzare infrastrutture strategiche per la transizione energetica;
- Un allineamento con la normativa europea, evitando il rischio di sanzioni per inadempienze agli obblighi ambientali e climatici dell'Italia;
- Un'accelerazione delle procedure autorizzative, oggi spesso bloccate da interpretazioni rigide dei vincoli paesaggistici, con conseguente rallentamento dello sviluppo delle energie rinnovabili.

3.3 Proposta di integrazione normativa

Si propone di integrare il disegno di legge n. 1372 prevedendo:

1. in materia di OPI:
 - il riconoscimento esplicito dell'OPI per gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, analogamente a quanto previsto dalla normativa europea;
 - la previsione di procedure semplificate per l'autorizzazione di progetti di pubblica utilità, attraverso un iter chiaro e definito;
 - l'istituzione di criteri oggettivi per la valutazione dell'OPI, garantendo che tale principio venga applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
2. in materia di zone di accelerazione:
 - aggiungere all'articolo 3, comma 2, una nuova lettera l) come segue: "escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica quelli realizzati nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che si avvalgono dei regimi amministrativi di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo".

4. Conclusioni

L'ANEV invita il legislatore a considerare l'inserimento delle proposte di cui sopra nel disegno di legge n. 1372 per garantire un giusto equilibrio tra la tutela del paesaggio e la realizzazione di progetti strategici per il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei. L'attuale rigidità delle procedure di autorizzazione paesaggistica rischia di compromettere gli impegni assunti dall'Italia in materia di transizione energetica e sicurezza dell'approvvigionamento.

Confidiamo che tale revisione normativa possa favorire uno sviluppo sostenibile, nel rispetto del patrimonio culturale e ambientale, ma con una visione pragmatica e orientata al futuro.